



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 9 ottobre 2020, n. 209, sulla competenza concorrente delle Regioni nella materia delle "professioni".

Corte di cassazione

2. Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 2020, n. 22193, al g.o. una controversia relativa ad una azione risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per occupazione usurpativa;
3. Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2020, n. 21990, al g.o. le controversie in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici;
4. Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 2020, n. 21433, al g.o. una controversia relativa al recesso di Alitalia in amministrazione straordinaria dal contratto di *leasing* per il c.d. *Air Force Renzi*.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

5. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22, in tema di nullità delle clausole del bando di gara;
6. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2020, n. 6282, sul permesso di costruire per la ricostruzione di un edificio;
7. C.g.a., sez. giur., 16 ottobre 2020, n. 935, in tema di giurisdizione esclusiva nelle concessioni di servizi pubblici;
8. C.g.a., sez. giur., 16 ottobre 2020, n. 934, sul danno da mancata aggiudicazione;
9. Cons. Stato, Sez. II, 15 ottobre 2020, n. 6263, sulla pianificazione urbanistica;

10. T.a.r. per il Lazio, Sez. II, 16 ottobre 2020, n. n. 10550, in tema di soccorso istruttorio;
11. T.a.r. per il Lazio, Latina, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 376, sulla inammissibilità dell'autorizzazione sismica in sanatoria.

Normativa ed altre novità di interesse

12. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n. 253 del 13-10-2020);
13. Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU Serie Generale n. 253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37);
Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2020.

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla competenza concorrente delle Regioni in materia di “professioni”.

[Corte costituzionale, sentenza 9 ottobre 2020, n. 209, Pres. Morelli, Est. Prosperetti](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,

rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

La Corte, pertanto, ha dichiarato *“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe”*, in quanto tale norma non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una controversia relativa ad un’azione risarcitoria proposta nei confronti della p.a. per occupazione usurpativa.

[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22193 – Pres. Virgilio, Est. Valitutti](#)

Le Sezioni Unite hanno precisato che si è in presenza di una «occupazione usurpativa» nel caso di un comportamento di fatto dell’Amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, che è ravvisabile anche per i

terreni nei quali si sia verificato uno «sconfinamento», nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, da aree legittimamente occupate. Tale forma di occupazione costituisce un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi, onde l'azione risarcitoria del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Vanno, pertanto, ascritti alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di riduzione in pristino e risarcimento del danno da comportamenti, causativi di danno ingiusto, perpetrati in carenza assoluta di potere. Il che si verifica anche nella specifica ipotesi dell'occupazione di mero fatto del suolo privato e conseguente irreversibile trasformazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità (c.d. occupazione usurpativa), che, pur emessa, sia riferibile ad aree diverse da quelle di fatto trasformate, configurandosi in tale ipotesi un illecito a carattere permanente, lesivo di diritto soggettivo.

(3)

Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del g.o. in merito ad una controversia avente ad oggetto la revisione dei prezzi negli appalti pubblici.

[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21990 – Pres. Spirito, Est. Graziosi](#)

Le Sezioni Unite nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, ricostruiscono la complessa evoluzione della giurisprudenza in ordine al riparto di giurisdizione nelle cause aventi ad oggetto la revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico ed osservano che la previsione del c.p.a. (art.

133, comma 1, lettera e, n. 2), che attribuisce tali cause alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non va intesa in senso assoluto. Ciò che conta è, in concreto, la verifica della sussistenza o meno, in capo alla P.A., di un potere discrezionale, cioè di una posizione di potere. Se tale potere sussiste la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; se, al contrario, la clausola contrattualmente pattuita individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto di procedere alla revisione dei prezzi – con conseguente determinazione di una posizione di sostanziale parità tra le parti – la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (come nel caso di specie, nel quale il creditore parte privata reclamava l'esatto adempimento di una clausola che non conferiva alcun potere discrezionale alla stazione appaltante).

(4)

Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una controversia relativa al recesso di Alitalia in amministrazione straordinaria dal contratto di *leasing* per il c.d. Air Force Renzi.

[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21433 – Pres. Tirelli, Est. Stalla](#)

Le Sezioni Unite hanno dichiarato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia relativa al recesso dei commissari straordinari di Alitalia da un contratto di *leasing* con la *Etihad Airways* per un aeromobile; invero, gli atti di liquidazione posti in essere dai commissari straordinari in esecuzione del programma sono da qualificare non come contratti ad evidenza pubblica ovvero a questi ultimi assimilabili, ma come atti di diritto privato perché costituiti da contratti di vendita stipulati per conto dell'impresa ed ingeneranti diritti soggettivi nelle controparti; il che

giustifica la giurisdizione ordinaria così come sancita dall'art. 65 del d.lgs. n. 270/99.

Hanno precisato le Sezioni Unite che *neppure per gli atti posti in essere nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria si possa derogare a quello che è il criterio discrezionale basilare in materia di riparto di giurisdizione, avulso dalla prospettazione delle parti ed invece insito nel c.d. 'petitum sostanziale', a sua volta identificabile in ragione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio così come qualificata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (che qui è pacificamente un contratto) del quale i fatti allegati costituiscono manifestazione.*

Non conta dunque, ai presenti fini, che la società ricorrente abbia prospettato la lesione di un interesse legittimo asseritamente derivata dalla violazione delle procedure interne che hanno condotto i commissari straordinari a discrezionalmente comunicare lo scioglimento del rapporto di leasing, essendo piuttosto dirimente l'incidenza di tale comunicazione su una posizione di diritto soggettivo - al normale corso del contratto - alla cui tutela sostanziale l'azione è orientata".

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(5)

L'Adunanza plenaria si è pronunciata sulla latitudine della nullità prevista dall'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 con specifico riguardo alla produzione in giudizio da parte dell'impresa ausiliata in un contratto di avvalimento dell'attestazione SOA.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 16 ottobre 2020, n. 22 – Pres. Patroni Griffi, Rel. Nocelli, Est. Cirillo](#)

L'Adunanza plenaria ha chiarito che la clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell'art. 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La nullità ex art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 della clausola del disciplinare di gara che subordini l'avvalimento dell'attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell'attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata configura un'ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all'intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa.

Al cospetto della nullità della clausola escludente *contra legem* del bando di gara non sussiste l'onere per l'impresa di proporre alcun ricorso perché tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti – si deve intendere come 'non apposta', a tutti gli effetti di legge, salvo impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell'atto precedente.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione

(6)

La IV sezione ha evidenziato che la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 16 ottobre 2020, n. 6282 - Pres. Poli, Est. D'Angelo](#)

Con le modifiche apportate dall'art. 5 del D.L. n. 32/2019 all'art. 2 *bis* del TU edilizia la demolizione e ricostruzione di un fabbricato è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. In caso diverso, le eventuali disposizioni derogatorie sulle distanze devono comunque essere previste dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici.

In aggiunta la sezione ha anche richiamato la sentenza n. 30 del 2020 con cui la Corte costituzionale, intervenendo su una norma regionale del Veneto che consentiva deroghe alle altezze (art. 9, comma 8 bis legge regionale n. 14/2009), ha ribadito i principi generali espressi dalla giurisprudenza amministrativa in tema di inderogabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968. E' stato, infatti, ricordato l'indirizzo della costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3093/2017 e n. 2086/2017) secondo cui la disposizione contenuta nel citato art. 9, che prescrive la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile. La medesima disposizione tuttavia riguarda "nuovi edifici", intendendosi per tali gli edifici o parti e/o sopraelevazioni di essi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3522/2016) "costruiti per la prima volta" e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse.

(7)

Il C.g.a. si è pronunciato sulla natura della concessione di pubblico servizio e sul conseguente riparto di giurisdizione.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 16 ottobre 2020, n. 935 – Pres. De Nictolis, Est. Molinaro.

Il C.g.a. ha ricostruito i caratteri essenziali della concessione di pubblico servizio, rilevando come la stessa instauri un rapporto di diritto pubblico fra Amministrazione concedente e concessionario, che rivestono (la prima) una posizione autoritativa che si compendia in una situazione di interesse legittimo (del secondo). Tale rapporto si connota anche di profili patrimoniali, che sono regolati nell'ambito della convenzione stipulata fra i due soggetti.

A fronte della duplice prospettiva nella quale può interpretarsi la fattispecie della concessione, la regola processuale relativa all'ampiezza della giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. si riferisce, proprio in ragione della sopra illustrata *ratio* dell'istituto concessorio di diritto pubblico, che comprende la fase esecutiva, a quell'istituto laddove la disciplina della concessione di servizi di derivazione UE esaurisce la propria missione nella procedura di aggiudicazione, non meritando quindi di essere ricompreso nella giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e rientrando così nel più limitato ambito di applicazione della successiva lett. e). Nel caso di specie, la qualificazione in termini di concessione di servizio pubblico è stata effettuata in termini generali, basandola sul concetto di servizio pubblico, non sui parametri economici del rischio operativo che connotano la nozione di concessione di servizi pubblici di origine eurounitaria. Pertanto essa si sostanzia nell'attribuzione del connotato concessorio tipico della tradizione italiana, con conseguente giurisdizione amministrativa esclusiva per le relative controversie.

Il C.g.a. si è pronunciato sui criteri di liquidazione del danno da mancata aggiudicazione.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 16 ottobre 2020, n. 934 – Pres. De Nictolis, Est. Gaviano.](#)

Il C.g.a. ha evidenziato, in tema di domanda di risarcimento danni da mancata aggiudicazione, che il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa, e che in difetto di tale dimostrazione può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori. Nella fattispecie, non essendo stata fornita la dimostrazione testé detta, l'incidenza dell'*aliunde perceptum vel percipiendum* è stata determinata equitativamente in via forfetaria, e questo, in concreto, nella misura del 25 % della somma riconosciuta a titolo di lucro cessante. In ordine al vantato danno curricolare, poi, il rigetto della percentuale ulteriore richiesta si è basato sul richiamo alla giurisprudenza dominante per cui lo stesso può essere riconosciuto solo se specificamente dedotto e provato, dovendo il creditore offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito per il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale.

(9)

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla pianificazione sovracomunale e ne illustra i rapporti con quella comunale.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 15 ottobre 2020, n. 6263 – Pres. Cirillo, Est. Manzione](#)

Il sistema della pianificazione territoriale urbanistica successivo alla riforma costituzionale del 2001, caratterizzato dalle leggi regionali c.d. di “seconda generazione” si presenta in maniera ben diversa da quello riveniente dalla legge urbanistica del 1942. Esso risponde, cioè, ad una visione meno “gerarchica” e più armonica, che vede nella leale collaborazione, oltre che nella sussidiarietà, i teorici principi ispiratori delle scelte. La pianificazione sovracomunale, affermatasi sia a livello regionale che provinciale, si connota pertanto per una natura “mista” relativamente a contenuti - prescrittivi, di indirizzo e di direttiva - e ad efficacia, nonché per la flessibilità nei rapporti con gli strumenti sotto ordinati. La pianificazione comunale a sua volta non si esaurisce più nel solo tradizionale piano regolatore generale, ma presenta un’articolazione in atti o parti tendenzialmente distinti tra il profilo strutturale e quello operativo, e si connota per l’intersecarsi di disposizioni volte ad una programmazione generale che abbia come obiettivo lo sviluppo socio- economico dell’intero contesto.

I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale costituiscono una peculiare e atipica declinazione di strumenti urbanistici sovracomunali, caratterizzati non da una generica esigenza di conferire alla pianificazione un respiro più ampio rispetto a quello della dimensione comunale, bensì anche da finalità di politica economica omogenea. Si tratta dunque di un modello di sovraordinazione connotato da una particolare incisività, rispondente a logiche di coordinamento settoriale, ma anche di sviluppo economico, tali da risolversi perfino nell’apposizione di vincoli espropriativi, ben più incisivi rispetto a quelli conformativi di regola rivenienti dal regime di edificabilità dei suoli. Per tale ragione, tale tipo di pianificazione, nata nel contesto ordinamentale antecedente la riforma costituzionale del 2001, è assimilata dal legislatore a quella territoriale di coordinamento di cui all’art. 5 della legge urbanistica fondamentale.

Ha specificato la Sezione che lo strumento urbanistico sovracomunale, anche quando caratterizzato da particolare coerenza, come i Piani consortili di

sviluppo industriale, non esautora i poteri comunali di governo del territorio; nel caso di specie piuttosto la loro vocazione settoriale li rende mirati ad uno specifico obiettivo, necessitante d'una regolazione dedicata e di tempi certi d'attuazione (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2016, n. 3781). Da qui la possibilità di sintesi procedurale attuata da alcune leggi regionali tra i vari livelli di pianificazione che risolva alla radice i problemi di coordinamento, facendo ricorso, ad esempio, al tipico momento di condivisione delle istanze procedimentali distinte costituito dalla conferenza dei servizi. L'affermata sovraordinazione tra due discipline, pertanto, non può risolversi nella sostanziale neutralizzazione dei contenuti degli atti comunali, stante che la illegittimità -non inefficacia- degli stessi ne presuppone comunque la caducazione solo a seguito di azione demolitoria

(10)

Il T.a.r. si pronuncia sulla forma di comunicazione della richiesta di integrazione documentale effettuata dall'Amministrazione in tema di soccorso istruttorio.

[T.a.r. per il Lazio, sezione II, sentenza 16 ottobre 2020, n. 10550 – Pres. Riccio, Est. Iera](#)

Il codice degli appalti non predetermina una specifica forma telematica di comunicazione della richiesta di soccorso istruttorio, a differenza di quanto prevede per il provvedimento di esclusione dalla gara (da comunicare tramite p.e.c.). L'assenza di una forma espressa di comunicazione dell'atto contenente la richiesta di soccorso istruttorio non significa tuttavia che per esso possa predicarsi una qualunque forma di comunicazione.

Spetterà alla stazione appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, scegliere la forma telematica più idonea di comunicazione, in relazione alla tipologia o al contenuto del provvedimento da comunicare,

nel rispetto pur sempre dei principi imperativi posti dall'ordinamento a tutela del destinatario che si pongono quali limiti esterni all'esercizio della stessa discrezionalità.

Alla luce dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di proporzionalità nell'affidamento dei contratti pubblici (art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016) e dei principi di collaborazione e di buona fede nei rapporti con l'amministrazione la richiesta di soccorso istruttorio deve essere comunicata con forme telematiche tali da garantire con ragionevole certezza che la comunicazione sia giunta presso il domicilio elettronico del destinatario in modo da poter desumere che questi possa averne avuto contezza, salvo fornire idonea prova contraria.

La disposizione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha in parte qua una chiara portata intrusiva nella sfera giuridica del concorrente e può comportare un effetto sfavorevole poiché, qualora non si ottemperi alla richiesta di integrazione documentale entro il termine stabilito, si estingue in via immediata, mediante l'espulsione dalla gara, il rapporto amministrativo e negoziale instauratosi a seguito della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. La richiesta di soccorso è quindi idonea, ove non riscontrata nei termini, a produrre effetti pregiudizievoli irreversibili non solo per gli interessi individuali del concorrente interessato ad aggiudicarsi l'appalto, ma anche per l'interesse pubblico di cui è portatrice la stazione appaltante a stipulare il contratto con il miglior offerente.

La modalità telematica di comunicazione della presenza della richiesta di soccorso istruttorio nella c.d. "Area Comunicazioni" mediante mail ordinaria non è in grado di assicurare ragionevole certezza in ordine al recepimento dell'atto e quindi alla conoscenza o conoscibilità della presenza della richiesta di soccorso da parte del destinatario; ragionevole certezza che invece è indispensabile, come si è evidenziato, per le conseguenze che discendono dalla natura e dal regime giuridico previsto per l'istituto, oltre che per il corretto svolgimento delle operazioni di gara.

Il T.a.r. ritiene inammissibile l'autorizzazione sismica in sanatoria.

[T.a.r. per il Lazio, Latina, sezione I – sentenza 13 ottobre 2020 n. 376 – Pres. Vinciguerra, Est. Torano](#)

Il T.a.r. ha evidenziato che la disposizione dell'art. 94, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nello stabilire il divieto di avviare nelle località sismiche (ad eccezione di quelle a bassa sismicità) attività edilizie in assenza di autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale, afferma il principio della preventiva autorizzazione scritta per l'inizio dei lavori nelle località dichiarate ad alto e medio rischio sismico, riconosciuto "fondamentale in materia di governo del territorio e protezione civile" (Corte cost. 5 novembre 2010 n. 312; conf. Corte cost. 12 aprile 2013 n. 64), in tal modo escludendo la possibilità di un'autorizzazione sismica in sanatoria. Non è perciò attendibile la tesi che afferma la possibilità di accedere all'autorizzazione sismica *a posteriori*, ovvero a lavori eseguiti, la quale finirebbe con l'introdurre in una materia così delicata per l'incolumità delle persone una sorta di sanatoria giurisprudenziale fondata sull'accertamento postumo della conformità dell'opera comunque edificata alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche al momento della richiesta, così evocando un controverso istituto riconosciuto privo di valore qualificante in molte pronunce del giudice amministrativo ed espressamente escluso dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001

Normativa ed altre novità di interesse

(12)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n. 253 del 13-10-2020).

(13)

[Legge 13 ottobre 2020, n. 126](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU Serie Generale n. 253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37);

Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2020.